

L'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco VIERIN, ricorda che, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe.", la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, cioè il 16 ottobre 2010, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, deve, tra le altre, definire le modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e le modalità di svolgimento delle attività di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci per le attività di previsione e valutazione delle condizioni nivometeorologiche e dello stato di stabilità delle masse nevose, di vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di rischio e di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare a livello locale il controllo delle situazioni di pericolo sul territorio di competenza, sulla base di criteri e metodologie omogenee e deve stabilire gli importi dei compensi da attribuire ai componenti delle CLV che ne hanno diritto.

Ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29, la Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti agli enti locali per garantire il funzionamento delle Commissioni locali valanghe.

Fa presente che il competente ufficio della Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani ha predisposto i seguenti documenti: "Modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci, ai sensi della l.r. n. 29/2010" , " Criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agli enti locali e determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni locali valanghe, ai sensi della l.r. n. 29/2010" e "Linee guida inerenti alla convocazione e alla validità delle sedute delle Commissioni locali valanghe, ai sensi della l.r. 29/2010" per dare concreta attuazione a quanto stabilito agli articoli 2 e 7 della l.r. 29/2010.

Fa presente inoltre che è stata acquisita l'intesa da parte del Consiglio Permanente degli Enti Locali con la nota prot. n. 5343 in data 13.10.2010.

LA GIUNTA

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco VIERIN;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe", le modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci, contenute nel documento "Modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci, ai sensi della l.r. n. 29/2010" , allegato alla presente deliberazione;

2) di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 e dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe" i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti agli enti locali e di determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni locali valanghe, contenute nel documento "Criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agli enti locali e determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni locali valanghe, ai sensi della l.r. 29/2010", allegato alla presente deliberazione;

3) di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 e nel rispetto del comma 6, dell'art. 5 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe" gli indirizzi relativi alle modalità di convocazione e validità delle sedute, contenute nel documento "Linee guida inerenti alla convocazione e alla validità delle sedute delle Commissioni locali valanghe ai sensi della l.r. n. 29/2010," allegato alla presente deliberazione;

4) di impegnare la somma complessiva di euro 300.000,00 (trecentomila/00), per l'anno 2010, sul capitolo 33715 "trasferimenti agli enti locali per spese di funzionamento di commissioni locali valanghe" dettaglio 16798 "trasferimenti agli enti locali per spese di funzionamento di commissioni locali valanghe" obiettivo 161007, del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di stabilire che all'individuazione del creditore delle somme dovute, secondo la ripartizione stabilita nei "Criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agli enti locali e determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni locali valanghe, ai sensi della l.r. n. 29/2010", documento allegato alla presente deliberazione, provvederà il dirigente della Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani con proprio provvedimento a seguito dell'individuazione dei comuni capofila.

Modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci, ai sensi della l.r. 29/2010

PREMESSA

Il presente documento definisce le modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci per le attività di previsione e valutazione delle condizioni nivometeorologiche e dello stato di stabilità delle masse nevose, di vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di rischio e di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare a livello locale il controllo delle situazioni di pericolo sul territorio di competenza, sulla base di criteri e metodologie omogenee, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe."

Tali indicazioni sono state approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. XXX del XXXX, previa acquisizione dell'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con nota prot. n. 5343 del 13.10.2010.

1. Aspetti generali

Le Commissioni Locali Valanghe, (di seguito, per brevità, CLV), sono un organo consultivo di supporto ai Comuni, all'Amministrazione regionale ed ai gestori delle piste da sci.

La fase operativa di gestione delle attività di protezione civile sarà sempre gestita dal C.O.C. (centri operativi comunali), o se dal caso dal C.O.M. (Centro Operativo Misto) o dalla Direzione Protezione Civile, il quale potrà avvalersi dell'attività di monitoraggio e previsione dei fenomeni valanghivi posta in essere dalla CLV. Pertanto le CLV dovranno preferibilmente essere integrate nei C.O.C. ai quali compete il supporto alla gestione operativa delle emergenze sotto la direzione del Sindaco.

E' compito della CLV la valutazione a scala locale del pericolo valanghe. Tale valutazione può divergere rispetto a quella espressa nell'Avviso di criticità per valanghe o nel Bollettino Neve e Valanghe Regionale fatta salva una documentata motivazione.

Nel caso la CLV interessi territorialmente più Comuni, gli stessi, con le modalità di cui alla parte IV, titolo I, della l.r. 54/1998, individueranno il Comune capofila.

2. Attività propedeutiche delle Commissioni Locali Valanghe

- 1) Nell'ambito delle misure di protezione civile in materia di rischio valanghivo le CLV, in ottemperanza delle funzioni individuate all'art. 2 della legge, svolgono le seguenti attività:
 - a) individuazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle aree critiche esposte a valanghe in scala 1: 10.000, come riportate nella Cartografia degli Ambiti Inedificabili ai sensi dell'art. 37 legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

- (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e/o, in assenza di questa, sulla base della più recente edizione del Catasto Regionale Valanghe;
- b) individuazione di siti rappresentativi per quota, esposizione, pendenza e morfologia delle aree di distacco dei fenomeni più ricorrenti e/o pericolosi, al fine di monitorarne l'innnevamento tramite la posa di aste nivometriche;
 - c) individuazione di siti di rilevamento idonei per l'esecuzione, in condizioni di sicurezza, di profili nivologici e test di stabilità al fine di valutare, a scala locale, le caratteristiche del manto nevoso e la loro probabile evoluzione;
 - d) eventuali ulteriori misure ritenute idonee per la valutazione del pericolo a scala locale;
 - e) definizione degli scenari di rischio associati a eventi nivo-meteorologici critici sulla base dell'esperienza pregressa, delle consuetudini locali e della memoria storica.
- 2) Le attività di cui al punto 1 vengono esplicitate da parte della CLV in un "Piano delle Attività in materia Valanghiva"- di seguito denominato P.A.V. .
 - 3) Il P.A.V. è oggetto di periodiche revisioni da effettuarsi con cadenza almeno quinquennale e comunque ogni qualvolta si individuassero situazioni di rischio non individuate precedentemente.
 - 4) Il P.A.V. dovrà essere predisposto ed adottato entro mesi 12 dalla costituzione della CLV e dovrà essere trasmesso in copia, su supporto digitale, alle strutture regionali competenti in materia di Protezione Civile e Neve e Valanghe.
 - 5) L'Ufficio neve e valanghe della Regione supporta tecnicamente le singole CLV nella redazione del P.A.V.

3. Composizione delle CLV

- 1) I sostituti dei componenti di cui all'art. 4 comma 1 possono essere, così come stabilito all'art. 4 comma 2, così individuati:
 - a) guida alpina;
 - b) delegato da parte del direttore delle piste nell'ambito del personale in forza, o a contratto, presso il comprensorio sciistico referente;
 - c) delegato da parte del Comandante della stazione forestale nell'ambito del personale in forza alla stazione di pertinenza della CLV.

4. Compiti della CLV

- 1) Una copia dei pareri prodotti dalla CLV nell'esercizio delle sue funzioni è inviata, a mezzo fax od in via telematica, all'Amministrazione comunale interessata ed a quelle eventualmente associate nonché all'ufficio regionale competente in materia di neve e valanghe, alla struttura regionale competente in materia di Protezione Civile ed alla struttura regionale competente in materia di viabilità.
- 2) La CLV dovrà dotarsi di un Registro Stagionale delle Attività che deve contenere i verbali della CLV in ordine temporale e documentare l'attività svolta durante la stagione, con particolare attenzione alle descrizioni dei procedimenti

presi in caso di criticità e creare una sorta di “storico” delle attività e delle scelte operate che sarà assai utile nel tempo sia per trasmettere conoscenza alle nuove CLV che verranno sia per migliorare i procedimenti decisionali.

- 3) Le funzioni di cui art. 2 della legge vengono sostenute anche da sopralluoghi mirati, prove di stabilità ed analisi stratigrafiche del manto nevoso da effettuarsi prevalentemente nei periodi di criticità o ritenuti più utili per l'attività di previsione locale. L'Ufficio neve e valanghe della Regione fornisce il supporto tecnico e scientifico necessario inerente l'analisi e la lettura del Bollettino Nivometeorologico Regionale e dei dati rilevati sul territorio di competenza mettendo a disposizione, su esplicita richiesta delle CLV, le informazioni in suo possesso relative alle condizioni del manto nevoso e all'attività valanghiva.
- 4) La CLV si rende disponibile a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio neve e valanghe della Regione dei dati nivometeorologici rilevati e degli eventi valanghivi osservati.
- 5) A sostegno delle funzioni di cui all'art. 2 della legge l'Ufficio Centro Funzionale, con l'appoggio dell'Ufficio neve e valanghe, mette a disposizione delle CLV, tramite apposito software di visualizzazione, i dati rilevati dalle stazioni automatiche della rete di rilevamento regionale

5. Livelli di attivazione delle strutture comunali di protezione civile

Per quanto concerne le procedure di attivazione in materia di protezione civile conseguenti alle valutazioni svolte dalle CLV si rimanda alle disposizioni e procedure operative per l'attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, “ Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, approvato con DGR n. 3655 del 11 dicembre 2009.

6. Corsi di formazione ed aggiornamento

- 1) Sulla base di un calendario definito dall'Ufficio neve e valanghe della Regione entro il primo rinnovo delle CLV la Regione organizza gratuitamente per i suoi componenti, nonché eventuali ulteriori 2 nominativi per CLV, individuati dal Comune capofila, il corso di osservatore nivologico con rilascio del relativo titolo abilitativo AINEVA.
- 2) Prima dell'inizio della stagione invernale l'Ufficio neve e valanghe della Regione organizza un incontro per tutti componenti delle CLV al fine di favorire la conoscenza delle procedure previste dalla DGR n. 3655 del 11 dicembre 2009 nonché la più aggiornata conoscenza delle tematiche e delle tecniche di previsione e monitoraggio legate al rischio valanghivo.
- 3) La partecipazione agli incontri di formazione di cui al punto 2 è obbligatoria per almeno 2 componenti di ogni CLV.
- 4) La calendarizzazione delle attività di formazione di cui ai punti 1 e 2 verrà definita dall'Ufficio neve e valanghe della Regione.

Criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agli enti locali e determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni locali valanghe, ai sensi della l.r. 29/2010

PREMESSA

Il presente documento definisce i criteri e le modalità di determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni locali valanghe e di concessione dei finanziamenti agli enti locali per garantire il funzionamento delle Commissioni locali valanghe, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2 e dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe."

Tali indicazioni sono state approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. XXX del XXXX, previa acquisizione dell'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con nota prot. n. 5343 del 13.10.2010.

1. Determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni locali valanghe

Per tutti i componenti della CLV dovrà essere previsto un gettone di presenza di € 250 lordi - pari al costo di una giornata guida - per impegno giornaliero oppure di € 170 lordi - pari al costo di ½ giornata guida - per le attività non comportanti un impegno superiore ad ore 4.

Per il Presidente potrà essere prevista una maggiorazione a tali importi a discrezione del Comune.

I Comuni dovranno provvedere alla costituzione di una polizza di responsabilità civile per i componenti della CLV.

2 . Criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agli enti locali per garantire il funzionamento delle Commissioni locali valanghe

Per il funzionamento delle CLV, compresi gli oneri della polizza di responsabilità civile, la Regione attribuisce forfettariamente alle singole CLV i seguenti importi che verranno erogati al Comune capofila in un'unica soluzione entro il 30 ottobre di ciascun anno.

	2010	Anni seguenti
a) Courmayeur	€ 24.500,00	€ 18.500,00
b) Pré-Saint-Didier e La Thuile	€ 17.000,00	€ 11.000,00
c) Morgex e La Salle	€ 17.000,00	€ 11.000,00
d) Valgrisenche e Arvier	€ 17.000,00	€ 11.000,00
e) Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges	€ 17.000,00	€ 11.000,00
f) Valsavarenche e Introd	€ 17.000,00	€ 11.000,00
g) Cogne e Aymavilles	€ 17.000,00	€ 11.000,00

h) Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod e Allein	€ 17.000,00	€ 11.000,00
i) Doues, Ollomont e Valpelline	€ 17.000,00	€ 11.000,00
j) Oyace e Bionaz	€ 17.000,00	€ 11.000,00
k) Valtournenche	€ 20.000,00	€ 14.000,00
l) Chamois, La Magdeleine, Antey-Saint-André e Torgnon	€ 17.000,00	€ 11.000,00
m) Ayas e Brusson	€ 17.000,00	€ 11.000,00
n) Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean/Gaby	€ 20.000,00	€ 14.000,00
o) Issime, Fontainemore, Lillianes e Perloz	€ 17.000,00	€ 11.000,00
p) Champorcher, Pontboset e Champdepraz	€ 17.000,00	€ 11.000,00
q) Nus, Brissogne e Gressan	€ 14.500,00	€ 10.500,00
TOTALE	€ 300.000,00	€ 200.000,00.

Entro la fine del mese giugno di ciascun anno il Comune capofila dovrà trasmettere rendicontazione delle spese sostenute all'Ufficio neve e valanghe della Regione. Eventuali importi attribuiti in esubero saranno decurtati a valere sull'anno successivo.

Nel caso invece di maggiori oneri sostenuti sarà facoltà della Giunta Regionale riconoscere un'eventuale integrazione.

Nell'importo indicato per il 2010 è integrato un contributo forfettario pari ad € 6.000 per ogni CLV per l'acquisto di specifica attrezzatura tecnica, da concordarsi con l'ufficio neve e valanghe della Regione, per le attività di cui agli articoli 3 e 7.

E' inoltre previsto, integrato nel contributo regionale riconosciuto a valere dall'annualità 2011, un importo forfettario annuo pari ad € 1.500 per ogni CLV per la gestione dei costi di attrezzature e servizi vari.

“Linee guida inerenti alla convocazione e alla validità delle sedute delle Commissioni locali valanghe ai sensi della l.r. n. 29/2010”

PREMESSA

Il presente documento fornisce degli indirizzi operativi non vincolanti inerenti alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute delle CLV secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2 e nel rispetto del comma 6, dell'art. 5 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe."

Tali indicazioni sono state approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. XXX del XXXX, previa acquisizione dell'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con nota prot. n. 5343 del 13.10.2010.

1. Convocazione

- 1) Il Sindaco, o il Sindaco del comune capofila in caso di CLV rappresentante più Comuni associati, qualora ne valuti la necessità, convoca, tramite il Presidente o il Vice presidente in caso di assenza del primo, la CLV. Nel caso di CLV gestite in forma associata, è data comunque facoltà al Sindaco di ciascuno dei Comuni associati, di convocare la CLV, dandone avviso agli altri Sindaci.
- 2) Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, convoca autonomamente la CLV, dandone comunicazione immediata al Sindaco o al Sindaco del comune capofila in caso di CLV rappresentante più Comuni associati.
- 3) La CLV si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Sindaco o del Presidente, almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione invernale.
- 4) La CLV si riunisce inoltre, su convocazione del Sindaco o del Presidente, ogni volta che si profila uno stato di pericolo o di criticità valutato localmente ovvero nei casi in cui, ai sensi della DGR 3655 del 11.12.2009, sia stato attivato il livello di allertamento per pericolo valanghivo.
- 5) La CLV può essere riunita con i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più idonei in relazione all'imminenza e all'entità del pericolo.

2. Validità delle sedute

- 1) Le riunioni della CLV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 2) Nei casi di grave pericolo o d'inagibilità delle vie di comunicazione, il Presidente ha facoltà di raccogliere i pareri degli assenti a mezzo fax, posta elettronica, telefono o radio; in questi casi le riunioni sono valide anche se tenute con un numero ristretto di presenti.
- 3) Gli atti di competenza della CLV sono validi quando vengono adottati con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4) Gli atti di competenza devono essere sottoscritti da tutti i componenti della CLV presenti alla seduta.